



75190.17

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIANCOLA MARIA CRISTINA

Presidente

Appalto- Resp.  
appaltatore -  
Solidarietà

CAMPANILE PIETRO

Consigliere

SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Consigliere

VALITUTTI ANTONIO

Consigliere

MARULLI MARCO

Consigliere - Rel.

Ud.

29/03/2017

PU

Cron 15190

Ref. C.I.

**SENTENZA**

sul ricorso 3468/2013 proposto da:

(omissis) S.r.l. (p.i. (omissis) ), in persona  
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  
in (omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che  
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)  
(omissis), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

e

(omissis) S.p.a. Unipersonale (p.i. (omissis) ), in  
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

425  
2017



domiciliata in (omissis) , presso l'avvocato (omissis)  
(omissis) , che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
(omissis) , giusta procura in calce al ricorso successivo;  
- ricorrente successivo -

contro

(omissis) S.p.a., già (omissis) S.p.a., in persona dei legali  
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;  
-controricorrente -

contro

Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in (omissis) , presso  
l'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato (omissis) , (omissis) , giusta  
procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) S.p.a., (omissis)

(omissis)

- intimati -

nonché contro



(omissis) , già (omissis)  
(omissis) S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in (omissis) ,  
presso l'avvocato (omissis) , che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato (omissis) , giusta procura  
in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) S.r.l., ora (omissis) S.p.a., in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
(omissis) , presso l'avvocato (omissis) , che  
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ,  
giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in (omissis) , presso  
l'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato (omissis) , (omissis) , giusta  
procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

(omissis) S.r.l., (omissis) S.p.a.,  
RG 3648/13 (omissis) -Comune di Rovereto  
3

Cons. Est. Marulli



(omissis) S.p.a., (omissis)

(omissis)

- intimati -

nonché contro

Comune di Rovereto, in persona del Sindaco pro tempore,  
elettivamente domiciliato in (omissis), presso  
l'avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato (omissis), (omissis), giusta  
procura in calce al controricorso e ricorso incidentaie;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

(omissis) S.r.l., (omissis)

(omissis)

- intimati -

avverso la sentenza n. 28/2012 della CORTE D'APPELLO di  
TRENTO, depositata il 26/01/2012;

RG 3648/13! (omissis) -Comune di Rovereto

Cons. est. Marulli





udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal cons. MARULLI MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale (omissis), assorbito del ricorso condizionato del Comune;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) che si riporta al ricorso;

udito, per il controricorrente Comune di Rovereto, l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti;

udito, per la controricorrente al ricorso incidentale (omissis), l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti;

udito, per la controricorrente (omissis), l'Avvocato (omissis), con delega, che si riporta agli atti;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (omissis), l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti;

udito, per la ricorrente successiva (omissis), l'Avvocato (omissis) che si riporta agli atti.

## FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza in data 26.1.2012 la Corte d'Appello di Trento, respingendo i gravami degli odierni ricorrenti, (omissis) s.p.a., (omissis) s.r.l. e (omissis) (omissis) s.a. – di seguito (omissis) – ha confermato la decisione di primo grado – anche nella parte in cui mandava assolta da ogni addebito la (omissis) s.r.l., di seguito (omissis) s.p.a. – che su domanda di (omissis), (omissis) e (omissis), (omissis) e (omissis)



(omissis) aveva pronunciato la condanna del convenuto Comune di Rovereto, nonché del suo assicuratore (omissis) s.p.a. - di seguito (omissis) s.p.a. - ed in accoglimento della domanda di garanzia da questo spiegata, della (omissis) e dello (omissis) (omissis), nonché dell'assicuratore del primo (omissis) a risarcire i danni lamentati dagli attori in conseguenza dei lavori di sbancamento effettuati dalla (omissis) in esecuzione dell'appalto affidatogli dal Comune di Rovereto per la realizzazione del polo museale cittadino.

1.2. Il giudice territoriale, nel definire nei termini enunciati i proposti atti di gravame, ha previamente disatteso, quanto a quello proposto dalla (omissis) - e, specularmente, a quanto a quello della (omissis) - l'eccezione di nullità sollevata dalla medesima riguardo alla sua chiamata in causa, sul rilievo, da un lato, che la responsabilità della (omissis) era fondata «sul contratto di appalto» e, dall'altro, che era stata estesa ad essa «la domanda attorea» e che era stata esercitata nella specie «azione di garanzia impropria». Ha quindi osservato, nel merito, a conferma della responsabilità già dichiaratane dal primo giudice, che la (omissis) aveva operato nella specie, come meglio risultante dall'esperita consulenza tecnica, in «autonomia», tanto da disattendere, nella realizzazione dei diaframmi e dei tiranti, della cui installazione era stata incaricata dalla stazione appaltante a seguito di ulteriori indagini geologiche, le indicazioni progettuali seguendo procedure inadeguate alla prevenzione dei fenomeni poi concretamente verificatasi. Né peraltro l'assunto appellante, ha allegato ancora il decidente, si mostrava meritevole di accoglimento con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 2055 cod. civ., risultando in contrario condivisibile quanto affermato oppostamente dal giudice



di prime cure, che aveva chiarito come «in presenza di un contratto d'appalto la responsabilità dei soggetti a vario titolo inadempienti abbia natura solidale anche se vi sono diversi rapporti contrattuali» e ferma in ogni caso la facoltà per la parte, che dovesse pagare, il diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Quanto all'appello dello (omissis), la corte distrettuale, richiamata circa la pretesa violazione dell'art. 2055 cod. civ. le medesime considerazioni svolte a proposito dell'analoga doglianza rappresentata dalla (omissis), ha respinto le altre obiezioni dell'appellante osservando che l'esperibilità dell'azione di manleva non trova ostacolo nel fatto che si faccia valere «un titolo di responsabilità diverso» da quello che segna la responsabilità del soggetto che la esercita e che non è revocabile in dubbio che la società, incaricata di prestare una consulenza per gli aspetti relativi ai fenomeni franosi che possono verificarsi in occasione di lavori di scavo, «debba rispondere in caso di insuccesso dell'attività di prevenzione», non mostrandosi a fronte di ciò le difformi risultanze della consulenza di parte in grado di «intaccare gli accertamenti e le conclusioni del consulente d'ufficio» che quella declaratoria sorreggono.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza ricorrono ora, in via principale, lo (omissis) con tre motivi ed in via incidentale la (omissis) e la (omissis), rispettivamente con dieci motivi ed un motivo, cui resistono con controricorso il Comune di Rovereto – che ha svolto altresì ricorso incidentale condizionato nei confronti della (omissis) – la (omissis) e la (omissis), mentre non hanno svolto attività processuale le altre parti intimiate.

Hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. la (omissis), il



Comune di Rovereto e la (omissis).

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.1. Con il primo motivo del ricorso principale lo (omissis) censura l'impugnata decisione per l'omessa ed insufficiente motivazione in ordine alle «analitiche critiche» sviluppate in merito alle conclusioni del perito d'ufficio e alla conseguente carente e contraddittoria motivazione in ordine alla «prova» del nesso causale tra l'esecuzione dei lavori ed i danni lamentati dagli attori, atteso che l'area in questione era già da tempo interessata da movimenti franosi, che i lavori non avevano alterato le condizioni di equilibrio del versante e che non era possibile riscontrare con adeguata certezza scientifica la sussistenza del rapporto di causalità.

1.2. Anche con il secondo motivo di detto ricorso lo (omissis) (omissis) lamenta un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei «presupposti di diritto» per affermare la «responsabilità contrattuale del ricorrente, essendosi il giudice d'appello limitato ad affermare apoditticamente l'esistenza di un certo ed automatico inadempimento contrattuale sulla scorta di un'acritica recezione delle argomentazioni sviluppate dal ctu e già fatte proprie dal primo giudice, quantunque riguardo ad esse in appello si fosse eccepita l'inammissibilità di una valutazione sostanzialmente oggettiva, la decadenza o la prescrizione di ogni azione di garanzia e la ricorrenza nella specie di problemi di speciale difficoltà.

1.3. Non diversamente doglianza simile racchiude pure il secondo motivo del ricorso Lamaro che argomenta ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. un vizio di omessa, insufficiente e





contraddittoria motivazione in capo all'impugnata sentenza in quanto essa si fonda sulle conclusioni dell'esperita consulenza tecnica d'ufficio, di cui mutua tuttavia «le lacune argomentative e valutative» già evidenziate nel corso del giudizio ed afferenti, segnatamente, allo stato dei luoghi, interessati da fenomeni di instabilità ripetuti nel tempo, e ai danni lamentati dagli immobili attorei, interessati da fenomeni fessurativi riconducibili alle condizioni oggettive degli stessi così come volute e create dagli attori.

1.4. Tutti i sopradetti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'unitarietà della censura – vanno giudicati inammissibili.

1.5. Pur invero dovendo ricordarsi – segnatamente con riguardo alle rimostranze illustrate con il primo motivo del ricorso dello (omissis) e con il secondo motivo del ricorso (omissis) – che allorché si intenda infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiara di condividere il merito, è necessario non solo che la parte allegghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice *a quo*, ma «che ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità» (Cass., Sez. I, 3/06/2016 n. 11482) –, di modo che non si può che dare atto del difetto di autosufficienza che affligge



le deduzioni di entrambe le parti sul punto, non traducendosi esse in censure specifiche e testualmente motivate – va più in generale osservato che la prospettazione di entrambe le parti – in particolare dove le ragioni del dissenso investono la decisione nel suo complesso – si rivela affetta da un vizio ben più marcato.

Come del resto già rilevato anche dal precedente appena citato si deve infatti ricordare, sulla premessa che «il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti» (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n. 7931), che il controllo che la Corte è chiamata ad esercitare in funzione della logicità della decisione, quando se ne denunci l'anomalia motivazionale, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo – come appunto qui – a quella ivi operata una propria diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. E dunque, come si è affermato, va ritenuto perciò inammissibile il ricorso che, «sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate *quoad effectum*) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione



procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità» (Cass., Sez. III, 30/05/2014, n. 12264, in Giur. it., 2015, I, 50).

1.6. Inammissibili vanno pertanto giudicati i motivi qui in esame in quanto essi palesano una critica motivazionale che non inficia il ragionamento decisorio a cui ha ritenuto di adeguarsi il giudice del merito nel caso di specie e che sono volti, anche laddove gli argomenti sviluppati a supporto non fanno leva sull'acritica adesione del decidente alle conclusioni della ctu, a censurarne unicamente il giudizio di fatto condotto sulle risultanze processuali ed in guisa delle quali è stata conclusivamente ravvisata la responsabilità della ricorrente.

2.1. Con il terzo motivo di ricorso lo (omissis) si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2055 cod. civ., avendo invero la Corte d'Appello pronunciato, in accoglimento della chiamata in garanzia del Comune convenuto, la condanna in solido di essa ricorrente e della (omissis), malgrado il chiamante avesse chiesto che i chiamati fossero condannati «ciascuno per la propria responsabilità» e che la dispiegata domanda fosse stata dichiarata improponibile per la presenza di «clausole compromissorie» nei contratti relativi a taluni coobbligati, in tal modo violando l'art. 112 cod. proc. civ. ovvero pronunciando su una domanda non proposta, e l'art. 2055 cod. civ., ritenendola norma cogente ed imperativa.



2.2. Parimenti anche la (omissis) con l'unico motivo del proprio ricorso incidentale fa valere a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 2055 cod. civ., nonché, riflessamente, il vizio motivazionale che inficia la pronuncia d'appello nella parte in cui ha disposto la solidale condanna della (omissis) e dello (omissis) a tenere indenne il Comune dagli effetti derivanti dall'accoglimento della domanda attorea, posto che, nonostante il Comune avesse voluto limitare l'accertamento della responsabilità dei chiamati in ragione della responsabilità di ciascuno, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi – quest'ultima senza peraltro motivare – avevano invece ritenuto «legittimo procedere alla condanna della (omissis) e dello (omissis) in solido per l'intero» e dunque anche per la quota di responsabilità imputabili agli altri chiamati nei confronti dei quali la relativa domanda era stata giudicata improponibile perché soggetta ad arbitrato, in tal modo violando perciò l'art. 112 cod. proc. civ. in quanto il Comune non aveva chiesto la condanna in solido dei chiamati ed attribuendo all'art. 2055 cod. civ. una *vis imperativa* che detta norma non possiede risultando la solidarietà una facoltà in favore del creditore da lui rinunciabile

2.3. Similmente, con il quinto motivo del proprio ricorso anche la (omissis) addebita alla sentenza impugnata per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. un errore di diritto in relazione all'art. 1311 cod. civ., nonché un riflesso vizio di motivazione, vero che, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello in ordine alla natura solidale della responsabilità affermata nella specie, doveva risultare «evidente e chiaro» come il Comune, chiedendo che la dispiegata azione di garanzia trovasse accoglimento nei confronti dei chiamati «ciascuno per la propria



responsabilità», avesse inteso rinunciare ex art. 1311 cod. civ. al vincolo solidale esistente con tutti i chiamati, onde la (omissis) avrebbe dovuto essere condannata a malleverare il Comune limitatamente e non oltre la quota di sua responsabilità.

2.4. Tutti i sopradetti motivi – esaminabili unitariamente in quanto postulanti la medesima censura – sono infondati.

2.5. Premesso che il ragionamento decisorio racchiuso nella sentenza impugnata, pure ad onta del fatto che le censure che le ricorrenti (omissis) e (omissis) svolgono al riguardo risultano del tutto generiche, non si presta a revisioni di sorta, risultando l'enunciata declaratoria di responsabilità solidale dei deducenti assistita da motivazione congrua ed adeguata e detto pure che la conclusione in diritto sposata tanto dal primo giudice che da quello di appello è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, atteso che «in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse» (Cass., Sez. II, 24/02/2016, n. 3651) – onde già per questo aspetto non ricorre la denunciata violazione dell'art. 2055 cod. civ. – quanto alle residue censure che le parti muovono alla decisione impugnata dolendosi della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. – lo (omissis) (omissis) e la (omissis) – e della violazione dell'art. 1311 cod. civ. – la (omissis) – deve osservarsi, a conforto della loro affermata



infondatezza, che, come più volte ribadito da questa Corte (Cass., Sez. IV, 24/07/2012, n. 12943; Cass., Sez. IV, 13/12/2010, n. 25140; Cass., Sez. III, 24/06/2003, n. 10009), il principio della domanda – in relazione al quale il vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. risulta configurabile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato – deve essere posto in immediata correlazione con il principio *iura novit curia*, di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., di guisa che non ne ricorre la violazione se il giudice abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, giacché rientra nei suoi poteri ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, la lamentata violazione nella specie è propriamente insussistente.

2.6. A tanto si è uniformato il decidente nella specie, non solo pronunciandosi in argomento, come detto, conformemente al diritto vivente, ma ritenendo, nell'esplicazione dei poteri di interpretazione della domanda che gli competono, che l'inciso figurante nelle conclusioni rassegnate dal comune («ciascuno per la propria responsabilità»), a cui si richiamano in funzione delimitativa della condanna tutti i ricorrenti, non facesse decampare l'istanza risarcitoria dal quadro di diritto della responsabilità solidale immanentemente sottesa alla vicenda in scrutinio. Onde la sentenza *in parte qua* va immune da censure.



3.1. Venendo agli altri motivi del ricorso (omissis), con il primo essa sostiene, con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., che l'impugnata sentenza è nulla nella parte in cui ha ritenuto accoglibile la domanda di garanzia dispiegata dal Comune, sebbene la descrizione degli antefatti di causa, assunti a pretesto della chiamata, fosse risultata nella specie «piuttosto sommaria», come già riconosciuto dal primo giudice, la sentenza sia incorsa in un vizio di ultra o extrapetizione cercando di dare «una motivazione all'anonima domanda del Comune» e fossero rimasti inosservati i requisiti «formali e sostanziali» richiesti dall'art. 163 cod. proc. civ. per dare ingresso alla domanda fondata su un diverso rapporto tra chiamante e chiamato.

3.2. Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.

Inammissibile si rivela con riguardo al primo ed al terzo rilievo in quanto esso si risolve in una richiesta di rivisitazione del *dictum* di merito laddove il giudice d'appello ha ritenuto di condividere la valutazione del giudice di primo grado circa il fatto che la sommarietà dell'atto di chiamata non aveva comportato «pregiudizio alcuno al diritto di difesa e neppure violazione del principio del contraddittorio», in tal modo aderendo ad una valutazione del fatto sostanziale non censurabile sotto il denunciato profilo di diritto.

Infondato il motivo è viceversa con riferimento al secondo rilievo, richiamandosi qui le ragioni che hanno comportato il rigetto dei motivi di cui al punto precedente, avendo infatti il giudice adito fatto esercizio dei poteri di interpretazione della domanda nel ritenere che la chiamata in giudizio della (omissis) avesse fondamento nella promossa azione di responsabilità da parte degli



attori, nonché parallelamente nelle azioni che la disciplina del contratto di appalto mette a disposizione del committente.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso la (omissis) lamenta per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. un errore di diritto nell'applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. nonché un vizio di insufficiente, carente e contraddittoria motivazione atteso che, contrariamente a quanto asserito dal decidente, che aveva inteso affermare la responsabilità di essa ricorrente sulla base di una pretesa violazione di obblighi contrattuali relativa al consolidamento del versante interessato dai lavori, dell'esistenza di una tale obbligazione nel corso del processo non si era mai disquisito, giacché nessuna delle parti aveva rivendicato l'esistenza a carico dell'appaltatore di un'obbligazione pattizia concernente la stabilizzazione del versante.

4.2. Analoghe doglianze di diritto e di motivazione la (omissis) solleva anche con il sesto motivo di ricorso deducendo che il giudice d'appello abbia violato l'art. 1223 cod. civ., dal momento che nella specie, come evincibile dalle relative pattuizioni contrattuali, l'obbligazione concernente le indagini dirette ad accertare e prevenire il rischio geologico era stata «assunta interamente dal committente», onde solo sul committente doveva gravare la relativa responsabilità, una diversa statuizione ponendosi invero in contrasto con la norma richiamata in rubrica.

4.3. Anche il nono motivo del ricorso Lamaro denuncia per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. vizio di contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 16 segg. l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche di cui all'art. 93 D.lgs 12 aprile 2006, n. 163





e dell'art. 28, in relazione alla medesima circostanza, giacché, fermo che, come riconosciuto dalla sentenza di primo grado, l'instabilità del versante avrebbe reso necessario la predisposizione di un progetto per il suo consolidamento, la responsabilità dell'occorso non poteva fare capo ad essa deducendo dal momento che il progetto in questione non rientrava «tra gli obblighi contrattuali a carico della (omissis)», onde la motivazione in contrario enunciata dal giudice d'appello è sostanzialmente antitetica con il riconoscimento della mancanza del progetto, poiché la competenza del progetto e di ogni sua variante è a carico solo dell'amministrazione.

4.4. Sempre il medesimo profilo fattuale è fatto ancora oggetto di censura dalla (omissis) con il decimo motivo del proprio ricorso, avendo il giudice d'appello, nella valutazione del diverso grado di responsabilità dei compartecipi, violato gli artt. 1218, 1227 e 2055 cod. civ., posto che «nulla è stato ascritto al fenomeno naturale della instabilità della collina», ancorché al riguardo ricorra la responsabilità del Comune, che se avesse provveduto al suo consolidamento, avrebbe reso evitabili le conseguenze pregiudizievoli lamentate dagli attori.

4.2. I detti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell'unitarietà della censura – sono infondati.

Fermo in principio che il vizio di motivazione non può ergersi a motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo vigente al tempo, quando la lagnanza abbia ad oggetto la valutazione di elementi fattuali non oggetto di rappresentazione nel giudizio in quanto non integranti profili sostanziali della vicenda, nella specie, rilevata previamente la genericità delle



doglianze motivazionali confinate nei limiti del solo richiamo del parametro normativo, le pretese violazione di legge vanno ritenute del tutto insussistenti.

Invero il giudice territoriale nel fondare la premessa declaratoria di responsabilità sul presupposto delle gravi anomalie realizzative riscontrate dalla ctu – operando di ciò una particolareggiata illustrazione alle pagg. 32-35 della motivazione – si è, circa lo specifico aspetto oggetto di doglianza con i motivi in disamina, attenuto esattamente alla giurisprudenza di questa Corte ad avviso della quale non può ritenersi estranea all'obbligo di diligenza stabilito dall'art. 1176 cod. civ. gravante sull'appaltatore – neppure nel caso i vizi ed i difetti siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente (Cass., Sez. II, 21/11/2016, n. 23665) – la valutazione in ordine alla congruità delle opere commissionate rispetto allo stato dei luoghi. Più in dettaglio si è affermato, proprio in relazione alle opere di preventivo consolidamento del terreno che la <sup>(omissis)</sup> reputa non costituire oggetto di un proprio obbligo, che «ai fini della costruzione di opere edilizie l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine – implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici – che al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione,



atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità. Ed atteso che l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni, e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio» (Cass., Sez. III, 31/05/2006, n. 12995), con l'ovvio corollario non solo che l'appaltatore sarà responsabile in siffatta ipotesi dei difetti della costruzione derivanti da vizi o da inidoneità del suolo (Cass., Sez. II, 21/11/2016, n. 23665; Cass, Sez. II 18/04/2002, n. 5632; Cass., Sez. II, 29/01/2002, n. 1154), ma che non viola il contraddittorio processuale ed il principio della domanda - né tantomeno le altre norme richiamate, risultando la pretesa violazione di esse assorbita per quanto detto - la decisione di merito che, come quella qui impugnata, ponga anche i difetti dell'opera connessi alla particolare del suolo a carico della responsabilità gravante sull'appaltatore.

5.1. Con il quarto motivo di ricorso la Lamaro fa valere per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. un errore di diritto, nonché un riflesso vizio di motivazione, in quanto, addebitando ad essa deducendo l'inadempimento del contratto



d'appalto relativamente a talune marginali «difformità» riscontrate dal ctu, il giudice d'appello ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. «per aver pronunciato su una domanda che il Comune non ha mai formulato», non avendo questo mai contestato all'appaltatrice «tale asserito inadempimento né ha mai denunciato vizi o difformità di sorta e meno che mai sui diaframmi ed i tiranti», e l'art. 1667 cod. civ. per essere stata l'opera «accettata» dal Comune senza sollevare eccezioni di qualsiasi tipo o genere.

5.2. Il motivo - rilevata previamente la genericità della sollevata obiezione motivazionale - è quanto alle doglianze di diritto infondato in relazione alla prima ed inammissibile in relazione alla seconda.

5.3. Circa la prima va invero ricordato, come reiteratamente affermato da questa Corte (Cass., Sez. IV, 22/08/2013, n. 19424; Cass., Sez. IV, 24/03/2011, n. 6757; Cass., Sez. II, 13/06/2002, n. 8479), che ai fini della deduzione della violazione del principio della domanda che concreta un vizio di ultra o extra petizione «il *petitum* va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire», onde il vizio in questione fa manifestamente difetto nella specie se il bene della vita reclamato dal chiamante consiste nell'essere manlevato dalle conseguenze risarcitorie scaturite dall'accoglimento della domanda attorea, fermo peraltro che nella scelta delle fonti del proprio convincimento il giudice del merito non incontra altro limite che quello connesso alla logicità del proprio ragionamento.

5.4. La seconda doglianza risulta invero inammissibile per novità della questione, non constandone la sua prospettazione nei



pregressi gradi di merito, sicché la sua introduzione per la prima volta in questa sede urta perciò contro il consolidato principio affermato dalla Corte secondo cui «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio» (Cass., Sez. VI-I, 09/07/2013, n. 17041).

6.1. Il settimo motivo del ricorso Lamaro censura sempre per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ il deliberato d'appello laddove, confermando questo la statuizione di primo grado che aveva ripartito il carico delle responsabilità in ragione del 65% a carico del Comune e del 35% a carico degli attori, mostra di violare l'art. 1227 cod. civ., atteso che nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, nella specie concretamente verificatasi, a fronte di risultati dubbi sul grado della colpa di ciascun obbligato, «tutte le condotte debbono essere considerate concausa dell'evento» con la conseguenza che le singole colpe si presumono uguali.

6.2. Il motivo – inammissibile quanto alla violazione motivazionale per difetto di specificità della censura – risulta inammissibile anche in relazione alla dedotta violazione di legge.

Sebbene abbia forma di censura di diritto il motivo reclama unicamente la revisione dell'apprezzamento di fatto che il giudice del merito ha condotto in ordine alle risultanze di cause e che lo hanno portato a graduare, in modo tuttavia insoddisfacente per la ricorrente, la ripartizione della colpa tra le parti nei termini enunciati. La cognizione di esso in questa sede deve perciò intendersi rigidamente preclusa, non essendo, come sopra si è già ricordato, questa Corte giudice del fatto sostanziale.



7.1. Con l'ottavo motivo del proprio ricorso la <sup>(omissis)</sup> contesta per gli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 106, 112 e 183 cod. proc. civ. in relazione all'art. 164 cod. proc. civ. e degli artt. 1667 e 2055 cod. civ., atteso che il subordinato riconoscimento operato dal giudice d'appello che l'azione esercitata dal Comune costituisce espressione di una garanzia impropria, contrasta con la richiesta del Comune di condanna dei chiamati «in base al rapporto contrattuale (*causa petendi*) e non di una domanda di garanzia» e non trova giustificazione in un'estensione della domanda attrice, di modo che non essendo la domanda del Comune altrimenti motivata - anche perché il Comune non ha dedotto quali addebiti fossero ascrivibili in base al contratto d'appalto alla Lamaro e le opere erano state accettate - la sua richiesta di essere garantito dai chiamati risulta del «tutto generica e priva di causa».

7.2. Il motivo, debitamente sfrondato delle questioni che la ricorrente solleva riguardo alle ragioni della sua chiamata in giudizio e agli effetti dell'accettazione delle opere ai fini dell'efficacia della garanzia per i vizi delle stesse - questioni su cui già si è detto rigettandosi il primo motivo di ricorso e dichiarando inammissibile la seconda doglianza fatta valere con il quarto motivo di ricorso - deve, nei limiti della sua residua scrutinabilità, giudicarsi inammissibile per novità della questione.

Con esso invero la deducente impugna la qualificazione impressa da entrambi i giudicanti alla domanda del Comune - che tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello hanno inteso costituire esercizio di una garanzia impropria avendo essa fondamento nel



rapporto di appalto intercorrente tra il Comune e la (omissis) e, dunque, su una *causa petendi* diversa da quella fatta valere dagli attori nei confronti del convenuto – sul rilievo che essa contrasta con la richiesta del Comune di condanna dell'impresa basata non sulla garanzia per vizi, con la richiesta del Comune di estensione dell'azione extracontrattuale degli attori e con la dichiarazione di costoro di non voler estendere ai chiamati la domanda da loro esercitata nei confronti del Comune. Nel far ciò la Lamaro sottolinea in particolare che in tal senso si era principalmente espressa la sentenza di primo grado che ha «qualificato la chiamata in causa della (omissis) da parte del Comune come "domanda di garanzia impropria" perché il Comune intende far valere la responsabilità dei terzi sulla base di un rapporto contrattuale, diverso dalla *causa petendi* della domanda principale». Benché, dunque, già il deliberato di prima istanza si fosse risolto nella direzione oggi denunciata – ed anzi lo avesse fatto in modo più esplicito di quanto non abbia fatto poi la Corte distrettuale che si è limitata a dividerne l'assunto – e, dunque, già all'atto di proporre il gravame di merito sussistessero i presupposti per sollevare la questione in quella sede, non consta che la Corte d'Appello ne sia stata investita, atteso che essa non figura né tra i motivi esaminati dal giudice d'appello né – in tal modo incorrendo il deducente anche nel vizio di autosufficienza del motivo – tra quelli di cui la (omissis) stende l'elenco alle pagg. 67-71 del proprio ricorso.

Poiché come si è sopra ricordato l'esame delle questioni nuove è precluso alla Corte, il motivo va dichiarato inammissibile.

8. I ricorsi così proposti vanno perciò conclusivamente disattesi.



9. Il ricorso incidentale del Comune, in quanto condizionato va dichiarato assorbito.

10. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra il Comune di Rovereto e lo (omissis) , la (omissis) e la (omissis).

Applicandosi alla specie *ratione temporis* l'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo vigente prima della sua modifica ad opera dell'art. 2, comma 1, l. 29 dicembre 2005, n. 263 le spese tra le altre parti possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.


#### PQM

Respinge i ricorsi principali di (omissis) s.r.l. e di (omissis) s.p.a. ed il ricorso incidentale di (omissis) LTD; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Rovereto; condanna (omissis) al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del Comune di Rovereto in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; condanna (omissis) s.p.a. al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del Comune di Rovereto in euro 7500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; condanna (omissis) LTD al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del Comune di Rovereto in euro 7500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio tra le altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 29.3.2017.

Il Cons. est.  
Dott. Marco Marulli

RG 3648/13 Studio Geotecnico



Il Presidente  
Dott.ssa Cristina Giancola  
Cons. est. Marulli